

N. 01694/2019 REG.PROV.COLL.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Associazione Italia Nostra Onlus, con avvocati Elena Bellandi e Nino Scripelliti,
contro

Comune di Firenze, con avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia

Regione Toscana, con avv. Arianna Paoletti;

Città Metropolitana di Firenze non costituita in giudizio;

con l'intervento di ad opponendum

Sezione dei Costruttori Edili ed Affini dell'Associazione Industriali della Provincia di Firenze denominata
Ance Firenze con avvocato Duccio Maria Traina

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Firenze, in persona del presidente e legale rappresentante,

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze,

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze,

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze,

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Siena, Arezzo e Firenze,

Consulta Interprofessionale degli Ordini e dei Collegi Professionali Tecnici di Firenze e Toscana, con
l'avvocato Enrico Amante

delle deliberazioni della Giunta Comunale di Firenze n. 670/2017, e del Consiglio Comunale n. 11/2018 di
adozione e di n. 45/218 di approvazione della variante al vigente regolamento urbanistico concernente la
disciplina degli interventi edilizi sul patrimonio esistente nel centro storico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Omissis

La ONLUS Italia Nostra, associazione avente quale finalità statutaria la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
impugna le delibere di cui in epigrafe con le quali il Comune di Firenze ha prima adottato e poi approvato
una variante al proprio regolamento urbanistico che modifica la preesistente disciplina degli interventi
edilizi ammessi sui fabbricati siti nel centro storico della città.

omissis

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese nei confronti del Comune di Firenze seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti degli intervenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese nei confronti del comune di Firenze che liquida in Euro 3.500 oltre accessori di legge.

Compensa le spese nei confronti degli intervenuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

9 ottobre 2019

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Raffaello Gisondi Manfredo Atzeni